

ANGOLO LEGALE

LE SOCIETÀ BENEFIT

Avv. Annalisa Callarelli

Cosa sono esattamente le Società Benefit e perché rappresentano il prossimo futuro? Scopriamolo

Nel corso dell'ultimo anno la sostenibilità è il tema con cui tutte le aziende, volenti o nolenti, hanno dovuto iniziare a fare i conti in ragione di un complessivo e indispensabile cambio di prospettiva degli imprenditori, maggiormente rivolto verso l'etica, la cura e il benessere del personale e la tutela dell'ambiente. Tuttavia, c'è un ulteriore argomento, al primo strettamente correlato, ormai sulla bocca di tanti operatori ma dai connotati, ai più, ancora non perfettamente chiari: sono le Società Benefit, che nella prima metà dell'anno 2022 hanno superato in Italia la quota di 1.400, triplicando il loro numero rispetto al 2020.

MA COSA SONO LE SOCIETÀ BENEFIT?

Le Società Benefit, introdotte con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. "Legge di Stabilità 2016"), sono società che integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società civile e sull'ambiente, operando in modo sostenibile e trasparente. A differenza delle organizzazioni non profit, quindi, le società benefit mantengono lo scopo di lucro (senza particolari limitazioni), ma aggiungono un'ulteriore finalità rappresentata da uno o più scopi sociali. L'art. 1, comma 376, della Legge di Stabilità 2016 è molto chiara sul punto, precisando che queste società intendono perseguire: "una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse".

COME DIVENTARE SOCIETÀ BENEFIT?

Una società può costituirsi sin dalla sua nascita come società benefit o può diventare tale. In proposito, occorre anzitutto precisare che possono assumere tale qualificazione giuridici-

L'AUTORE



Avv. Annalisa Callarelli

Avvocato specializzato nel settore della contrattualistica d'impresa, nazionale e internazionale, con particolare riguardo a contratti di vendita/fornitura con o senza posa in opera, appalto e subappalto, distribuzione, agenzia e procacciamento d'affari, contratti con i consumatori. In tale contesto assiste committenti, fornitori e appaltatori sia in sede di redazione e negoziazione dei contratti sia durante l'esecuzione della commessa, gestendo anche eventuali reclami o contestazioni. Ha inoltre una significativa esperienza in sede di contenzioso, ove offre assistenza in eventuali controversie giudiziali oltre che per il recupero del credito. È titolare dello studio legale SCLA con sede a Bologna. a.callarelli@scla.it

ca le società, di persone o di capitali, previste dal Libro V del Codice civile, con esclusione invece delle società a responsabilità limitata semplificate poiché l'atto costitutivo non ne consente la modifica con l'inserimento delle previsioni previste dalla L. 208/2015.

L'acquisizione della qualifica di società benefit è poi vincolata da specifiche indicazioni statutarie imposte dalla legge, di cui pertanto occorrerà tener conto sia in sede di costituzione di nuova società che di trasformazione di società già esistente, procedendo in quest'ultimo caso alle indispensabili modifiche delle clausole statutarie.

In particolare, lo statuto di una benefit dovrà considerare:

- a) Denominazione sociale: accanto alla denominazione della società si può introdurre l'abbreviazione "SB" o le parole "società benefit" (non obbligatorio), da utilizzare nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi;
- b) Oggetto sociale: accanto all'attività propria dell'impresa occorrerà specificare nello statuto le finalità di beneficio comune perseguito;
- c) Responsabile del perseguimento del beneficio comune: lo statuto dovrà prevedere l'impegno all'individuazione di uno o più soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune e al suo bilanciamento con l'interesse dei soci;
- d) Relazione annuale: un'apposita clausola statutaria dovrà disciplinare gli obblighi degli amministratori per la redazione e la pubblicazione della relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune.

GLI ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ BENEFIT

Come anticipato, la società benefit deve nominare almeno un responsabile che, insieme al management, risponderà del perseguimento del beneficio comune e che avrà il compito di redigere annualmente una relazione (c.d. relazione d'impatto), che andrà allegata al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno fornito dalla stessa L. 208/2015;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione d'impatto dovrà poi essere resa pubblica sul sito internet della società, ove presente, fermo restando che, a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omissi.

CHI VIGILA SULLE SOCIETÀ BENEFIT?

Il mancato perseguimento del beneficio comune previsto comporterà, in primo luogo, la responsabilità degli amministratori della società per inadempimento dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, con applicazione dei relativi articoli del codice civile a seconda della tipologia societaria adottata. La legge ha inoltre designato nell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato quale ente che vigila sull'o-

perato delle società benefit e che, in caso di inosservanza del fine non profit perseguito, potrà applicare le sanzioni previste dalla D.lgs. 2 agosto 2007 n. 145, in materia di pubblicità ingannevole, e dalle disposizioni del c.d. Codice di Consumo.

I VANTAGGI DI UNA SOCIETÀ BENEFIT

Con la legge del 15 luglio 2022 n. 91 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") è stata estesa all'anno 2022 la possibilità di usufruire, in caso di costituzione o trasformazione di società benefit, delle agevolazioni fiscali già previste, per gli anni precedenti, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"). In particolare, al fine sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit nell'intero territorio nazionale, è stata disposta la concessione, a titolo di de minimis, di un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit, comprensive delle spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese, nonché delle spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. Tuttavia, fermo quanto sopra, il reale e fondamentale vantaggio delle società benefit è in termini competitivi. Infatti, in un contesto mondiale sempre più sensibile ai temi della sostenibilità, della trasparenza e del benessere sociale, farsi carico, quale scopo ulteriore a quello del profitto, di una finalità sociale e non profit offre senz'altro all'azienda maggiore visibilità e accreditamento agli occhi dei clienti. In alcuni casi, poi, la qualificazione giuridica di società benefit e il perseguimento di finalità positive per la società e l'ambiente costituiscono - e costituiranno sempre più - il discrimine per l'aggiudicazione di determinati progetti e per l'instaurazione di partnership con le altre realtà imprenditoriali, specie quelle più grandi e/o consolidate. Occorre inoltre notare che accanto ad aziende medio-grandi coesistono anche piccole realtà, incluse le start-up, che hanno deciso di costituirsi (o trasformarsi) in società benefit, nella consapevolezza che operare in modo etico e con attenzione al sociale costituisce già oggi uno dei requisiti per fare la differenza nel mercato.

LA DIFFERENZA CON LE "B CORP"

Un ultimo inciso: da non confondere con le società Benefit sono le società certificate "B Corp". La società benefit è infatti una tipologia societaria espressamente prevista dall'ordinamento italiano e complementare rispetto ai tradizionali modelli societari.

La B Corp, invece, è più semplicemente una certificazione rilasciata da uno specifico ente non profit americano, B Lab USA, a seguito della misurazione da parte di quest'ultimo di alcune specifiche performance in termini di impatto ambientale, sociale ed economico. Negli USA la certificazione "B Corp" ha valenza di legge, a differenza di quanto avviene in Italia. Tuttavia, nel nostro Paese le aziende che ottengono la predetta certificazione dovranno obbligatoriamente trasformarsi in società benefit secondo specifiche tempistiche, pena il decadimento dello status raggiunto. ■